

DELIBERAZIONE 13 NOVEMBRE 2014
566/2014/R/EEL

DISCIPLINA FINALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO A TERMINE DEI SERVIZI DI INTERROMPIBILITÀ

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 13 novembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche ed integrazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2006, n. 289/06 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 289/06);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2010, ARG/elt 187/10 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 187/10)

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 634/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 634/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2014, 301/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 301/2014/R/eel);
- gli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 novembre 2014 comunicati all’Autorità e alla società Terna S.p.A. (di seguito: indirizzi 13 novembre 2014), protocollo Autorità 32548 in pari data;
- il documento per la consultazione 27 dicembre 2013, 642/2013/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 642/2013/R/eel);
- il Codice di trasmissione e dispacciamento predisposto e mantenuto dalla società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) ai sensi del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: il Codice di Rete).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 30, comma 18, della legge 99/09 prevede che l’Autorità definisca i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara al ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali;
- con la deliberazione 301/2014/R/eel, l’Autorità ha approvato la nuova disciplina dei servizi di interrompibilità istantanea e di emergenza con efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2015 (di seguito: Disciplina) e confermato la disciplina dei servizi di interrompibilità con preavviso di cui al TITOLO 3 della deliberazione 289/06 tuttora in vigore;
- ai sensi dei commi 4.2 e 7.2 della deliberazione 301/2014/R/eel (ogni comma citato nel prosieguo è un comma della deliberazione 301/2014/R/eel), l’Autorità approva i contratti standard e il regolamento delle procedure concorsuali dei servizi di interrompibilità istantanea e di emergenza recependo gli eventuali indirizzi emanati dal Parlamento o dal Governo;
- con gli indirizzi 13 novembre 2014, il Ministro dello Sviluppo Economico ha formulato i propri indirizzi in materia affinché siano recepiti dall’Autorità e da Terna in tempi utili per l’avvio dei servizi di interrompibilità entro gennaio 2015;
- gli indirizzi 13 novembre 2014 prevedono, in particolare, quanto segue:
 - a) la quantità di risorse interrompibili da approvvigionare può essere ridotta a 3.300 MW/annui e il prezzo posto a base d’asta può essere ridotto del 10%. Quest’ultima riduzione può essere eventualmente connessa a un aggiornamento del meccanismo di conguaglio delle interruzioni;
 - b) la quota parte del servizio di interrompibilità da approvvigionare tramite prodotti triennali dovrebbe essere rafforzata in modo da conferire maggiore stabilità al servizio;

- c) il sistema di assegnazioni mensili dovrebbe essere superato. Le assegnazioni mensili dovrebbero avere luogo solo ove Terna intenda reintegrare, in base alle proprie esigenze, la potenza riacquistata mensilmente dai soggetti assegnatari;
- d) in caso di perdita dei requisiti contrattuali, ai soggetti assegnatari di prodotti triennali o annuali dovrebbe essere vietato di partecipare alle procedure concorsuali infrannuali organizzate nell'anno in cui la perdita dei requisiti si è verificata;
- e) le procedure dovrebbero anche prevedere strumenti per valorizzare la garanzia della presenza in servizio delle unità interrompibili, in modo funzionale alle esigenze di gestione del carico, nei periodi dell'anno di maggiore criticità per la sicurezza del sistema elettrico;
- gli indirizzi 13 novembre 2014 hanno l'obiettivo di conseguire un risparmio atteso nell'intorno dei 140 milioni di euro;
- tenuto conto di quanto sopra:
 - la riduzione della quantità di risorse interrompibili da approvvigionare e del prezzo posto a base d'asta (cfr. lettera a) implica l'integrazione della deliberazione 301/2014/R/eel in maniera tale da fissare il prezzo base d'asta (di seguito: Premio di riserva) e la quantità massima di potenza interrompibile approvvigionabile a premi non superiori al premio di riserva (di seguito: Quantità massima) ai valori minimi consentiti dagli indirizzi 13 novembre 2014;
 - il rafforzamento della quota parte del servizio di interrompibilità da approvvigionare tramite prodotti triennali (cfr. lettera b) comporta l'incremento della quota di cui al comma 7.5, senza pregiudicare la liquidità dei prodotti annuali. Ai sensi del comma 7.5, Terna può approvvigionare tramite prodotti triennali una quota non eccedente i 2/3 (due terzi) della Quantità massima;
 - il superamento del sistema di assegnazioni mensili (cfr. lettera c) implica la modifica della deliberazione 301/2014/R/eel così da chiarire che:
 - l'organizzazione delle procedure concorsuali triennali, annuali e infrannuali è certa mentre l'organizzazione delle procedure concorsuali mensili è solo eventuale;
 - Terna può procedere ad assegnazioni mensili esclusivamente nei mesi in cui ritenga necessario reintegrare, in base alle proprie esigenze, le quantità mensili riacquistate dagli assegnatari;
 - il divieto di partecipazione alle procedure concorsuali infrannuali ai soggetti assegnatari di prodotti triennali o annuali nell'anno in cui hanno perso i requisiti contrattuali (cfr. lettera d), implica l'integrazione

della deliberazione 301/2014/R/eel così da prevederne l'applicazione nei casi di risoluzione di contratti triennali o annuali;

- la valorizzazione della garanzia della presenza in servizio delle unità interrompibili nei periodi dell'anno di maggiore criticità per la sicurezza del sistema elettrico (cfr. lettera e) implica almeno le seguenti innovazioni:
 - verifica del rispetto dell'obbligo contrattuale su base oraria;
 - verifica che la potenza prelevata sia sistematicamente allineata, entro un ristretto limite di tolleranza, alla potenza contrattualizzata, pena la risoluzione del contratto;
 - istituzione di un nuovo servizio concettualmente distinto dal servizio di interrompibilità. Ciò in quanto le caratteristiche dei due servizi sono nettamente differenti e il novero dei soggetti potenzialmente idonei è verosimilmente non coincidente. Il servizio di interrompibilità, infatti, è un servizio di riserva a salire (con tempi di attivazione simili alla riserva primaria) utilizzabile tramite la riduzione del carico su ordine di Terna. Il nuovo servizio è, invece, un servizio di riserva a scendere (con tempi di attivazione analoghi o superiori a quelli della riserva terziaria di sostituzione) utilizzabile tramite l'incremento del carico su ordine di Terna. In ambo i casi, il soggetto aggiudicatario dovrebbe assicurare un prefissato ammontare di consumo che possa essere ridotto, nel caso del servizio di interrompibilità, o incrementato, nel caso del nuovo servizio, da Terna secondo le esigenze di sicurezza del sistema.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- gli indirizzi 13 novembre 2014 confermano l'impianto della disciplina di cui alla deliberazione 301/2014/R/eel, precisando la Quantità massima, il Premio di riserva ed altri elementi attuativi;

RITENUTO NECESSARIO:

- confermare l'impianto della disciplina di cui alla deliberazione 301/2014/R/eel, recependo gli elementi attuativi contenuti negli indirizzi 13 novembre 2014;
- fissare:
 - il Premio di riserva per l'assegnazione di capacità interrompibile istantaneamente pari a 135.000 (centotrentacinquemila) euro/MW/anno;

- il Premio di riserva per l'assegnazione di capacità interrompibile di emergenza pari a 90.000 (novantamila) euro/MW/anno;
- la Quantità massima pari a 3.300 (tremilatrecento) MW/anno;
- incrementare la quota di cui al comma 7.5 da 2/3 (due terzi) a 3/4 (tre quarti), così da rafforzare la quota della Quantità massima approvvigionabile tramite prodotti triennali senza pregiudicare la liquidità delle procedure concorsuali annuali;
- chiarire che Terna può procedere ad assegnazioni mensili esclusivamente nei mesi in cui ritenga necessario reintegrare, in base alle proprie esigenze, le quantità mensili riacquistate dagli assegnatari;
- recepire i vincoli alla partecipazione alle procedure concorsuali imposte dagli indirizzi 13 novembre 2014;
- con successivo provvedimento da emanarsi in esito ad un'apposita consultazione nell'ambito del procedimento in essere per la riforma del servizio di dispacciamento, in tempi utili per fronteggiare i giorni dell'anno di basso carico, disciplinare un nuovo servizio per l'incremento del carico nei suddetti giorni.

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione 301/2014/R/eel nei termini di seguito indicati:
 - al comma 1.1, dopo la definizione: “**potenza media mensile prelevata**”, sono aggiunte le seguenti definizioni:
 “**premio di riserva** è il premio massimo, espresso in euro/MW/anno, riconoscibile a 1 MW/anno di potenza interrompibile istantaneamente o di emergenza in esito alle procedure concorsuali;
quantità massima di potenza interrompibile approvvigionabile è la quantità massima di potenza interrompibile istantaneamente o di emergenza, espressa in MW/anno, approvvigionabile per premi non superiori al premio di riserva in esito alle procedure concorsuali;”
 - al comma 4.3, lettera c), la parola “dieci” è sostituita dalla parola “undici”;
 - al comma 4.3, lettera c), la parola “all” è sostituita dalla parola “al mese di”;
 - al comma 4.3, lettera d), dopo la parola “dodici” è aggiunta la parola “eventuali”;
 - al comma 4.4, la lettera b) è così sostituita:
 - b) per ciascun MW di potenza interrompibile istantaneamente o di emergenza, che per il mese oggetto di liquidazione e fatturazione non risulti riacquistato temporaneamente, ai sensi dell'Articolo 5, o definitivamente, ai sensi

dell'Articolo 6, il diritto a ricevere da Terna, a titolo di acconto salvo conguaglio annuale, un corrispettivo mensile eventualmente rettificato in applicazione del comma 3.3, pari a 1/12 (un dodicesimo) della differenza fra:

- i. il premio annuo definito in esito alle procedure concorsuali di cui all'Articolo 7 in cui tale MW è stato originariamente ceduto e
- ii. il corrispettivo annuo standard di cui alla lettera c).

- al comma 4.4, la lettera d) è così sostituita:

d) per ciascun MW di potenza interrompibile istantaneamente o di emergenza, il diritto a ricevere da Terna, a titolo di acconto salvo conguaglio annuale, un corrispettivo mensile integrativo eventualmente rettificato in applicazione del comma 3.3, pari al prodotto fra:

- i. il numero di interruzioni accertate da Terna nel mese,
- ii. il VPINF.

- al comma 5.1, dopo la parola “rialloca” sono aggiunte le parole “, in base alle proprie esigenze,”;
- al comma 5.3, lettera b), punto i, le parole “di cui al comma 7.3, lettera d)” sono sostituite dalle parole “di cui all’ultimo paragrafo del comma 7.3”;
- al comma 5.3, lettera b), punto i, dopo le parole “in cui tal MW è stato” è aggiunta la parola “eventualmente”;
- al comma 6.1, le parole “b), c) e d)” sono sostituite dalle parole “b) e c)”;
- al comma 6.3, lettera b), punto i, le parole “b), c) o d)” sono sostituite dalle parole “b) o c)”;
- al comma 7.3, lettera c), la parola “dieci” è sostituita dalla parola “undici” e la parola “ottobre” è sostituita dalla parola “novembre”;
- al comma 7.3, la lettera d), è soppressa;
- al comma 7.3, dopo la lettera c), sono aggiunte le parole “Nel caso in cui i sottoscrittori di contratti standard afferenti prodotti triennali, annuali o infrannuali esercitino la facoltà di cui all’Articolo 5, Terna può riallocare parzialmente o integralmente la medesima potenza in base alle proprie esigenze attraverso procedure per l’approvvigionamento di prodotti mensili.”;
- al comma 7.5, le parole “(espresso in €/MW/anno)” e le parole “(espressa in MW/anno)” sono cancellate;
- al comma 7.5, le parole “2/3 (due terzi)” sono sostituite dalle parole “3/4 (tre quarti)”;
- al comma 7.7, dopo le parole “la potenza interrompibile di emergenza.” sono aggiunte le parole “Al sottoscrittore di un contratto standard afferente un

prodotto triennale o annuale, il cui contratto sia stato oggetto di risoluzione ai sensi del comma 3.3, lettera e), è inibita la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 7.3, lettera c), organizzate nell'anno in cui si è verificata la risoluzione.”;

- dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 8

Premio di riserva e Quantità massima approvvigionabile

8.1. Ai fini della costruzione della curva di domanda di cui al comma 7.5 e dell'algoritmo di cui al comma 7.8:

- a) il premio di riserva per l'assegnazione di capacità interrompibile istantaneamente è pari a 135.000 (centotrentacinquemila) euro/MW/anno;
 - b) il premio di riserva per l'assegnazione di capacità interrompibile di emergenza è pari a 90.000 (novantamila) euro/MW/anno;
 - c) la quantità massima di potenza interrompibile approvvigionabile è pari a 3.300 (tremilatrecento) MW/anno.
2. di modificare con urgenza il Codice di Rete per implementare quanto previsto al punto 1 in tempi utili all'organizzazione delle procedure concorsuali di cui alla deliberazione 301/2014/R/eel, come modificata e integrata dal presente provvedimento, entro il mese di dicembre 2014;
 3. di prevedere che, in sede di prima applicazione della deliberazione 301/2014/R/eel, Terna trasmetta all'Autorità gli schemi dei contratti standard di cui al comma 4.2 e lo schema di regolamento delle procedure concorsuali di cui al comma 7.2, entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente provvedimento e che tali schemi si intendano approvati dall'Autorità qualora non si pronunci entro i successivi 2 (due) giorni lavorativi;
 4. di prevedere che Terna proceda alla regolazione dei corrispettivi mensili integrativi di cui al comma 4.4, lettera d), come modificato dal presente provvedimento, entro il mese di aprile 2015. Ciò al fine di consentire a Terna di adeguare i propri sistemi di liquidazione e fatturazione delle partite economiche;
 5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a Terna;
 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

13 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni